



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 14.12.1995
COM(95) 673 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

L'importazione nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari dei paesi terzi è subordinata, tra l'altro, alla presentazione di una certificazione di origine e di conformità, nonché di un certificato di analisi, redatto a cura di organismi o laboratori ufficiali dei paesi terzi interessati. Al fine di agevolare l'importazione di tali prodotti, nel 1984 il Consiglio ha introdotto, in via derogativa, regole meno severe per la redazione del certificato e del bollettino di analisi, a condizione che il paese terzo offra particolari garanzie accettate dalla Comunità. Queste deroghe, prorogate per dodici volte, scadono il 31 dicembre 1995.

Inoltre, salvo deroga adottata dal Consiglio, i vini originari dei paesi terzi sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria, non possono essere offerti per il consumo umano diretto nella Comunità. Una deroga a tale norma è stata accordata ai vini originari degli Stati Uniti in ordine all'applicazione di talune pratiche enologiche ivi ammesse, ma non ammesse nella Comunità; anche tale deroga, prorogata dodici volte, scade il 31 dicembre 1995.

La Commissione ritiene necessario prorogare nuovamente la suddetta deroga fino alla fine del 1996. Tale periodo è infatti necessario per consentire alla Comunità e agli Stati Uniti di portare a termine i negoziati per la conclusione di un accordo nel settore vitivinicolo.

Osservazione:

L'adozione dei due regolamenti acclusi da parte del Consiglio non comporta conseguenze finanziarie per il bilancio della Comunità.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del

che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza
l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini
importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche
non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del
16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95²,
in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 822/87 dispone che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
lettere a) e b) dello stesso regolamento possono essere importati
solo se sono accompagnati da un attestato che certifichi che essi
sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione,
l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il
consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 del citato regolamento
dispone che i suddetti prodotti importati che siano stati sottoposti
a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria oppure
che non sono conformi alle disposizioni dello stesso regolamento o a
quelle adottate in applicazione dello stesso non possono, salvo
deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che
il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE)

¹ GU n. L 84 del 27. 3.1987, pag. 1
² GU n. L 148 del 30. 6.1995, pag. 31

n. 1873/84³, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 264/95⁴; che il periodo di validità della deroga scade il 31 dicembre 1994; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo interessato, nella prospettiva del raggiungimento di un accordo in materia, è opportuno prorogare l'applicazione di tale deroga fino alla fine del 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84, la data del "31 dicembre 1995" è sostituita dal "31 dicembre 1996".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

³ GU n. L 176 del 3. 7.1984, pag. 6
⁴ GU n. L 31 del 10. 2.1995, pag. 1

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO: 16 STANZIAMENTI: 1.113 Mio ECU

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

3. BASE GIURIDICA: Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
Prorogare di un anno le agevolazioni concessi a taluni paesi terzi in materia di importazione, in attesa dell'attuazione del futuro regime

5. INCIDENZE FINANZIARIE:	PERIODO DI 12 MESI (mio ECU)	ESERCIZIO IN CORSO (96) (mio ECU)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (97) (mio ECU)
5.0. SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	-	-	-
5.1. ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			
	1998	1999	2000
5.0.1. PREVISIONI DI SPESA	-	-	-
5.1.1. PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-

5.2. METODO DI CALCOLO:

6.0. FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI/NO

6.1. FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI/NO

6.2. NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE SI/NO

6.3. STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI SI/NO

OSSERVAZIONI:
Incidenze finanziarie trascurabili

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89
che stabilisce le norme generali per l'importazione
dei vini, dei succhi e dei mosti di uve**

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89
che stabilisce le norme generali per l'importazione
dei vini, dei succhi e dei mosti di uve**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95², in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89 del Consiglio³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 265/95⁴, prevedono agevolazioni all'importazione dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento limita tali agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 31 dicembre 1995; che, dato il tempo necessario per esaminare l'istituzione del futuro regime, è opportuno prorogare tale periodo fino alla fine del 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU n. L 84 del 27. 3.1987, pag. 1
² GU n. L 148 del 30. 6.1995, pag. 31
³ GU n. L 232 del 9. 8.1989, pag. 1
⁴ GU n. L 31 del 10. 2.1995, pag. 2

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo del regolamento (CEE) n. 2390/89, la data del 31 dicembre 1995 è sostituita dal 31 dicembre 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO: 16 STANZIAMENTI: 1.113 Mio ECU

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

3. BASE GIURIDICA: Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
Prorogare di un anno le agevolazioni concesse a taluni paesi terzi in materia di importazione, in attesa dell'attuazione del futuro regime

5.	INCIDENZE FINANZIARIE:	PERIODO DI 12 MESI (mio ECU)	ESERCIZIO IN CORSO (96) (mio ECU)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (97) (mio ECU)
5.0.	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	-	-	-
5.1.	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			
		1998	1999	2000
5.0.1.	PREVISIONI DI SPESA		-	-
5.1.1.				-

5.2. METODO DI CALCOLO:

6.0. FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE sì

6.1. FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE sì

6.2. NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE NO

6.3. STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI NO

OSSERVAZIONI:

ISSN 0254-1505

COM(95) 673 def.

DOCUMENTI

IT

03 11

N. di catalogo : CB-CO-95-713-IT-C

ISBN 92-77-97918-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo